

investigativo alle inchieste in modo da focalizzare l'attenzione sugli illeciti che vengono consumati nel settore dei rifiuti, sui territori maggiormente interessati, sulla dimensione del fenomeno in Italia e all'estero.

Come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008, nel giudizio relativo al conflitto di attribuzione tra la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e il tribunale ordinario di Roma il compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta « non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere », attingendo così « lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso » (così, incisivamente, la sentenza n. 231 del 1975) ».

In ottemperanza a questo principio che connota le funzioni della Commissione si è avuto modo di constatare nelle varie inchieste come sia stato sempre realizzato nei fatti quel principio di « leale collaborazione » tra i poteri dello Stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

Come detto, la Commissione ha esercitato con grande prudenza i poteri dell'autorità giudiziaria conferiti dalla legge, disponendo l'assunzione di informazioni nella forma della testimonianza nei casi in cui si è riscontrata una scarsa collaborazione da parte del soggetto audito. E ciò al fine, da un lato, di potere ordinare l'accompagnamento coattivo prodromico all'assunzione della testimonianza, dall'altro, per potere acquisire le dichiarazioni in forma rituale e con la formula di responsabilità per le dichiarazioni rese, proprie della testimonianza.

Nell'anno 2009 sono stati emessi alla Commissione due provvedimenti di sequestro probatorio riguardanti i sedimenti del fondo marino e una porzione di relitto di nave nell'ambito dell'inchiesta concernente le cosiddette « navi a perdere ».

Il sequestro è stato effettuato a Cetraro ed è stato eseguito dagli ufficiali di P.G. appartenenti alla Guardia costiera, con successivo dissequestro allorquando sono venute meno le ragioni probatorie poste a base del provvedimento. Il tutto senza arrecare alcun pregiudizio alla parallela indagine penale in corso presso la procura della Repubblica di Catanzaro.

In talune occasioni singole delegazioni della Commissione si sono recate presso gli uffici di procura per esaminare direttamente gli atti processuali ed individuare quelli di interesse per la Commissione, in tal modo evitando di acquisire copie di atti di scarso rilievo e di gravare sugli uffici giudiziari attraverso richieste poco mirate.

Conclusivamente, i rapporti con l'autorità giudiziaria sono stati ottimali e hanno reso possibile una reciproca e leale collaborazione utile sia per le indagini giudiziarie e sia per le inchieste della Commissione che, sebbene abbia approfondito tematiche molto ampie, è riuscita, proprio grazie a questo costante scambio di informazioni,

ad individuare gli aspetti più problematici del settore dei rifiuti, le inadeguatezze normative, le vischiosità procedurali, potendo elaborare proposte costruttive per un'attività parlamentare coerente con la situazione reale e rispondente alle esigenze attuali.

1. Le inchieste svolte dalla commissione su temi specifici.

Premessa.

In questa parte della relazione conclusiva si riportano sinteticamente le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nell'ambito delle inchieste effettuate rispetto ai seguenti temi: lo stato delle bonifiche dei siti contaminati, la gestione dei rifiuti radioattivi, il fenomeno delle « navi a perdere », il sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato « Sistri », il decesso del capitano di fregata Natale De Grazia.

Si darà, poi, conto anche dei risultati degli approfondimenti svolti sul traffico transfrontaliero di rifiuti (avvenuti attraverso decine di audizioni, acquisizioni documentali, sopralluoghi effettuati nel corso di missioni in Italia e all'estero), tema per il quale non è stato possibile, in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere, redigere un'apposita relazione.

1.1. La relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (approvata in data 18 dicembre 2012) (Doc XXIII n. 15).

Nell'ambito della propria attività, la Commissione ha svolto un approfondimento sul tema dei rifiuti radioattivi. Inizialmente la decisione di includere tale settore negli esami da compiere era certamente connessa anche al progettato ritorno dell'Italia all'energia nucleare, che avrebbe riaperto una produzione massiccia di rifiuti, rendendo ancor più impellente l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro gestione in un ciclo ordinato e sicuro; ma era derivata soprattutto dalla oggettiva, generale rilevanza del tema stesso e dalle voci mai sopite di attività illecite legate ai rifiuti radioattivi o quanto meno di un loro più o meno ampio coinvolgimento in attività illecite centrate sui rifiuti speciali o pericolosi. Tali voci, che hanno avuto notevole eco nell'ampia attività giornalistica e editoriale in materia, se non erano suscettibili di essere definitivamente confermate o smentite da parte della Commissione, erano quanto meno meritevoli di una valutazione in merito alla loro attendibilità. Altri obiettivi dell'approfondimento erano la ricostruzione del quadro generale della situazione in essere, un esame della normativa vigente, della sua efficacia e dell'eventuale necessità di completamenti o di modifiche, una verifica delle attività operative svolte, dei programmi, delle spese sostenute e degli oneri previsti, l'individuazione delle priorità in materia per la futura azione del Governo e del Parlamento. Il venir meno della prospettiva di realizzazione di nuove centrali nucleari sul nostro territorio, sancito dal referendum popolare del giugno 2011,

non ha quindi alterato sensibilmente i motivi di interesse da parte della Commissione.

Per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi, la Commissione ha effettuato tredici audizioni, alcune delle quali riprese una o più volte per aggiornamenti o integrazioni; ha compiuto sette missioni su altrettanti siti nucleari; ha ricevuto, a seguito di richiesta o talora su iniziativa dei mittenti, numerosi contributi scritti e ampia documentazione da diversi soggetti, auditi o comunque interessati, a diverso titolo, alla gestione dei rifiuti radioattivi.

Le risultanze dell'attività svolta, che vengono qui sinteticamente illustrate, sono oggetto di un'apposita relazione che la Commissione ha approvato all'unanimità in data 18 dicembre 2012.

Il settore dei rifiuti radioattivi è disciplinato nell'ambito della legislazione generale di sicurezza nucleare e di radioprotezione vigente in Italia. Tale legislazione discende dalle direttive emanate in materia dall'Unione europea, le quali, a loro volta, fanno riferimento alle fonti dottrinali internazionalmente riconosciute come le più autorevoli.

Il quadro normativo appare completo e rigoroso. Per taluni importanti aspetti, come i limiti di esposizione dei lavoratori ed i livelli autorizzabili per l'immissione di radioattività nell'ambiente, le norme vigenti in Italia risultano ancor più stringenti delle corrispondenti disposizioni delle direttive comunitarie e ciò ha determinato *standard* di radioprotezione ormai consolidati che meritano di essere conservati anche in vista degli aggiornamenti che nel futuro dovranno essere apportati alla legislazione.

L'Italia ha inoltre ratificato, nella stessa materia, i trattati internazionali esistenti, ed in particolare la Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la Convenzione di Londra sull'affondamento di rifiuti in mare.

Resta da attuare, entro l'agosto 2013, la più recente delle direttive comunitarie, la direttiva 2011/70/Euratom, concernente proprio la gestione dei rifiuti radioattivi, che non richiederà solo un mero atto di formale recepimento, ma anche, tra le risposte ai diversi requisiti, la predisposizione e l'attuazione di un organico programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi, attività che in Italia ha spesso sofferto di una qualche estemporaneità.

Sulle centrali nucleari e sugli impianti del ciclo del combustibile, l'esistenza di un sistema regolatorio e di controllo, specifico e dedicato, posto in atto sin dall'inizio dello sviluppo della tecnologia e l'attenzione che gli impianti nucleari, punti singolari sul territorio, inevitabilmente attirano su di sé hanno impedito illegalità diffuse e possono aver svolto un'azione di dissuasione nei confronti della criminalità, prevenendo possibili tentativi di infiltrazione nella gestione dei rifiuti radioattivi o di traffici illeciti di materie nucleari, queste ultime soggette anche ad un regime di controlli internazionali. Sta di fatto che la Commissione, che non ha ommesso di approfondire neppure le voci e le ipotesi giornalistiche, non ha trovato conferme o elementi che possano supportare, anche parzialmente o indirettamente, le dichiarazioni o le semplici voci di smaltimenti illeciti o di coinvolgimenti di impianti italiani in traffici internazionali. Ciò non esclude tuttavia che episodi isolati si possano essere verificati, né che

la criminalità organizzata possa aver contribuito ad attività illecite originate in paesi dove il sistema regolatorio e di controllo sia meno consolidato.

A fronte del rischio di infiltrazioni di natura mafiosa negli appalti — certamente significativi sotto il profilo economico — per le opere di smantellamento degli impianti nucleari, alcuni dei quali localizzati tra l'altro in aree particolarmente esposte a tale rischio, la Commissione ha potuto prendere atto del protocollo di legalità sottoscritto dalla Sogin con tutti i prefetti delle province interessate. Con esso, la Sogin assume una serie di obblighi nella gestione delle gare e dei contratti, che, se non possono garantire in assoluto contro tali infiltrazioni, possono comunque costituire per queste un ostacolo, tanto più forte quanto più scrupolosa sarà l'attuazione degli impegni che il protocollo prevede.

Certamente meno definita è la situazione per quanto attiene all'impiego delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca e nella sanità. Si tratta di attività ampie e, soprattutto l'ultima, capillarmente diffuse sul territorio, per le quali non è disponibile, allo stato, neppure un'esatta indicazione del loro numero. Ad oggi, manca infatti per esse un centro nazionale di raccolta delle informazioni, anche a causa di una generalizzata carenza nell'applicazione delle norme da parte delle amministrazioni locali, le quali, in base alle disposizioni di legge, dovrebbero trasmettere all'Ispra i dati relativi alle autorizzazioni da esse rilasciate, trasmissione che, a quanto risulta, è stata sin qui effettuata in maniera del tutto episodica. I rifiuti radioattivi prodotti in questi impieghi emergono solo nel momento in cui vengono conferiti a un deposito temporaneo autorizzato a riceverli, dove sono inventariati e dichiarati e quindi inclusi nell'inventario nazionale che l'Ispra ha costituito e del quale cura l'aggiornamento.

In questo modo, tra la produzione dei rifiuti ed il loro conferimento a depositi temporanei si crea un potenziale spazio, se non per un'attività criminale organizzata, data l'esiguità dei quantitativi massimi a disposizione per essa (da alcune decine a qualche centinaio di metri cubi all'anno di rifiuti su tutto il territorio nazionale), certamente per smaltimenti illeciti da parte di singoli, uno spazio che merita comunque di essere ulteriormente investigato.

Si tratta infatti di eventualità da non sottovalutare sotto il profilo del rischio radiologico, se si pensa che lo smaltimento potrebbe tra l'altro riguardare sorgenti sigillate, potenzialmente anche molto pericolose per le persone che dovessero essere esposte ad esse.

Casi di questo genere in Italia non risulta si siano verificati. Si sono però verificati diverse volte casi di importazione di rottami metallici all'interno dei quali erano nascoste sorgenti radioattive. Talvolta queste sono state intercettate tempestivamente, ma spesso ci si è accorti di loro solo dopo che erano state fuse all'interno dei forni delle fonderie, insieme ai rottami, provocando contaminazioni anche gravi negli impianti metallurgici.

La legge ha preso in considerazione questo problema dettando diverse disposizioni, che sono però restate in parte inattuata e in parte sono state oggetto di interpretazioni, date dalle amministrazioni competenti, che ne hanno limitato l'efficacia.

La Commissione ha inoltre dovuto prendere atto che un sistema di rilevazione automatica della radioattività presso i valichi di frontiera, per il quale, al fine di contribuire a ridurre i rischi connessi all'importazione clandestina di sorgenti radioattive, la legge, nel 1996, aveva stanziato 5 miliardi di lire, è stato acquistato ed installato da parte dell'allora Ministero dell'industria, ma, per motivi difficilmente comprensibili, non è mai stato preso in carico dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che avrebbe dovuto gestirne l'esercizio. Non è noto, anche se è facilmente immaginabile, lo stato di conservazione del sistema.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, la situazione complessiva non è al momento ottimale.

Il dato negativo di fondo è la perdurante mancanza di un sito nazionale ove i rifiuti possano essere depositati o smaltiti in condizioni di sicurezza.

La realizzazione del deposito nazionale, che, per favorirne l'accettazione da parte delle comunità locali interessate, il decreto legislativo n. 31 del 2010 vuole integrato in un più ampio parco tecnologico, è affidata alla Sogin ed è oggi previsto che si concluda nel 2020, un obiettivo temporale che — per i difficili problemi di natura socio-politica che l'opera comporta e per la conseguente complessità delle procedure di selezione del sito che lo stesso decreto legislativo n. 31 del 2010 stabilisce — potrà essere raggiunto solo con uno sforzo straordinario di tutte le parti interessate.

La mancanza del deposito nazionale fa sì che la stragrande maggioranza dei rifiuti radioattivi prodotti negli impianti nucleari — centrali, installazioni sperimentali, reattori di ricerca — sia ancora conservata presso gli stessi singoli impianti, sparsi sul territorio italiano, nei quali sono stati a suo tempo generati, una situazione che ha già influenzato il processo di *decommissioning* e che, protraendosi, impedirebbe la liberazione dei siti, trasformando ciascuno di essi nel deposito finale dell'impianto che ha ospitato, inclusi i rifiuti prodotti dal riprocessamento del combustibile nucleare, effettuato in Inghilterra e in Francia, che dovranno rientrare in Italia. Va sottolineata, a fronte di questa prospettiva, la generale inidoneità, in alcuni casi assoluta, degli attuali siti nucleari a svolgere tale funzione.

In alcuni depositi temporanei sono invece raccolti e provvisoriamente stoccati i rifiuti prodotti, e che continuano inevitabilmente a prodursi, nell'impiego di sorgenti radioattive al di fuori degli impianti nucleari: attività industriali, ricerca, impieghi medici.

La tabella seguente mostra l'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, ripartito tra le diverse regioni che ospitano impianti nucleari o depositi temporanei. In termini di volume (metri cubi) il quantitativo maggiore è presente nel Lazio, dove confluisce, nel deposito Nucleco, la gran parte dei rifiuti radioattivi di origine non nucleare prodotti in Italia. In termini di contenuto di radioattività (gigabecquerel — GBq), la maggiore concentrazione è, invece, in Piemonte, soprattutto per la presenza dell'impianto Eurex, a Saluggia, dove sono detenuti rifiuti radioattivi che da soli rappresentano oltre i due terzi dell'inventario nazionale.

REGIONE	Rifiuti Radioattivi	
	Attività	Volume
	GBq	m ³
Piemonte	2.228.202	5.257
Lombardia	111.398	3.244
Emilia Romagna	2.696	3.545
Lazio	55.377	8.297
Campania	396.584	3.119
Toscana	14.503	350
Basilicata	302.364	3.242
Puglia	238	1.140
Sicilia	0,0	0,0
TOTALI	3.111.3621	28.194

Presenza di rifiuti radioattivi nelle regioni italiane al 31 dicembre 2011 (dati Ispra).

Al quantitativo di rifiuti radioattivi mostrato dalla tabella, già presenti sul territorio italiano, vanno aggiunti: un ulteriore quantitativo, stimato in circa 30 mila metri cubi, che verrà prodotto dallo smantellamento degli impianti nucleari esistenti; i rifiuti prodotti all'estero (Regno Unito e Francia), presso gli impianti dove è stato spedito, per essere sottoposto a riprocessamento, il combustibile nucleare a suo tempo utilizzato nelle quattro centrali nucleari italiane, rifiuti che sono destinati a rientrare in Italia; i rifiuti che continueranno ad essere generati, in quantità valutabili in alcune centinaia di metri cubi all'anno, nell'impiego delle materie radioattive a scopi medici, industriali e di ricerca.

In base a questi dati, si valuta che la capacità complessiva del deposito nazionale debba essere pari a circa 90 mila metri cubi.

Ad aumentare l'attuale stato di precarietà vi è il fatto che la maggior parte dei rifiuti radioattivi si trova ancora allo stato in cui sono stati prodotti, senza aver subito, cioè, le operazioni di condizionamento con le quali i rifiuti vengono inglobati – se solidi – o solidificati – se liquidi – in matrici solide inerti, che costituiscono la prima, fondamentale barriera contro la dispersione della radioattività nell'ambiente.

Deputata a queste operazioni, come pure al decommissioning delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile, è la Sogin, società a capitale interamente pubblico, nata nel 1999 nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico. La Sogin avrebbe dovuto procedere, nell'arco di dieci anni, al condizionamento dei rifiuti pregressi – circa ventimila metri cubi – presenti negli impianti nucleari dei quali è responsabile. Oggi il lavoro è giunto a poco più di un quarto di strada ed anche i casi più urgenti, come i rifiuti liquidi ad alta attività che nell'impianto Eurex di Saluggia attendono da decenni di essere solidificati, dovranno attendere ancora diversi anni.

Criticità in attesa di soluzioni da individuare o da attuare sono presenti anche in altri siti, ad esempio nella centrale del Garigliano, dove vi sono rifiuti a suo tempo sepolti in trincee che debbono ora essere recuperati e messi in sicurezza, o nella centrale di Caorso, dove vi è qualche migliaio di fusti di rifiuti già condizionati con un metodo che si è poi rivelato inidoneo, in quanto causa di corrosione dei fusti stessi.

Strettamente connesso con la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi è il *decommissioning* degli impianti, che, come detto, con gli smantellamenti, produrrà a sua volta alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti. Qui sino ad oggi le cose non sono andate meglio. Dalla definitiva chiusura delle centrali nucleari, avvenuta nel 1987, l'Enel, che ne era allora proprietario, si era praticamente limitato al loro mantenimento in sicurezza, e la stessa cosa aveva fatto l'Enea per gli impianti del ciclo del combustibile di cui era esercente, per i quali, a quanto risulta, non era stato neppure predisposto un piano di disattivazione. La Sogin, subentrata all'Enel nella proprietà delle centrali nucleari e, dal 2003, all'Enea nella gestione degli impianti del ciclo del combustibile, ha Sin qui svolto, secondo quanto ha comunicato alla Commissione il Ministro dello sviluppo economico, il 12 per cento del lavoro che i programmi del *decommissioning* prevedono.

Affinché l'attività possa concludersi nei tempi ragionevoli previsti è evidente l'assoluta necessità di un netto cambiamento dei ritmi con i quali le operazioni sono state Sin qui condotte. Ciò richiederà lo sforzo di tutti i soggetti che, con differenti ruoli, partecipano o intervengono: amministrazioni centrali e locali, ente di controllo, esercente. Non possono infatti essere ascritte unicamente alla Sogin le inefficienze che hanno condotto agli scarsi risultati che le cifre mostrano, così come non possono neppure essere attribuite tutte a cause esterne, come la stessa Sogin sembrerebbe invece voler fare.

Va in ogni caso evidenziato l'impulso che le procedure autorizzative hanno ricevuto con l'entrata in vigore di alcuni recenti provvedimenti legislativi, dove è stato in particolare promosso lo strumento della conferenza dei servizi ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse.

Nella situazione di inefficienze e di ritardi emersa si inquadrano due aspetti che, se non del tutto determinati da essa, ne risultano comunque favoriti.

Il primo è la Sin qui mancata, vera valorizzazione delle competenze specifiche che operano e che potrebbero invece costituire una risorsa strategica in vista della prossima, forte crescita che l'attività di *decommissioning* degli impianti nucleari avrà in tutto il continente europeo, dove vi sono quasi cento centrali in attesa di smantellamento, con un mercato valutabile in decine di miliardi di euro.

Il secondo aspetto è la lievitazione dei costi che i ritardi inevitabilmente producono. I costi complessivi per tutte le operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per il *decommissioning* degli impianti, nelle previsioni dell'attuale piano a vita intera elaborato dalla Sogin, ammontano a 6,7 miliardi di euro, dei quali 1,7 miliardi già spesi. Vanno evidenziati al riguardo gli incrementi che tali previsioni presentano rispetto alle stime che la stessa Sogin aveva

prodotto negli anni precedenti. In particolare, secondo i dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il piano a vita intera del 2008 prevedeva una spesa complessiva – riportata alla moneta 2010 – pari a 5.442 milioni di euro: rispetto a essa le previsioni più recenti mostrano, dunque, un aumento del 23 per cento. A loro volta le previsioni del piano 2008 presentavano un incremento del 15 per cento rispetto a quelle del piano 2006, che, sempre rivalutate alla moneta 2010, erano pari a 4.727 milioni di euro. Complessivamente, l'aumento delle stime dei costi dal 2006, a moneta costante, è stato del 42 per cento.

Questi costi sono posti a carico dei clienti finali del sistema elettrico tramite una specifica componente tariffaria, l'A2, che alimenta un apposito conto istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. La raccolta annua ottenuta attraverso questo meccanismo di finanziamento oscilla intorno ai 300 milioni di euro. Di essi, circa 90 milioni sono mediamente spesi dalla Sogin per costi di gestione e per il mantenimento in sicurezza degli impianti, indipendentemente cioè dal procedere delle attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e delle operazioni di decommissioning.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei diversi impieghi delle sorgenti radioattive, va dato atto all'Enea dell'importanza del ruolo svolto dal servizio integrato – da lei organizzato e posto in atto dalla Nucleco, sua società partecipata – per una gestione per quanto più possibile ordinata e controllata di tali rifiuti. Il servizio consente agli esercenti dei depositi temporanei operanti in alcuni punti del territorio nazionale, che raccolgono i rifiuti prodotti negli ospedali, nei laboratori di ricerca o in installazioni industriali, di conferire quei rifiuti ad un unico punto di raccolta che, per organizzazione e per la sua collocazione – all'interno di un centro di ricerche come quello Enea della Casaccia – offre le garanzie migliori che allo stato attuale si possono ottenere. Senza quel servizio, i margini per possibili illeciti nella gestione di quei rifiuti sarebbero probabilmente maggiori.

Va tuttavia rilevato che, nella perdurante assenza del deposito nazionale, il servizio integrato ha finito col trasformare di fatto nel deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria e industriale un deposito costituito da alcun capannoni posti all'interno del comune di Roma, in una zona ormai raggiunta dall'espansione urbana e dotato di strutture del tutto diverse da quelle che un vero e proprio deposito finale dovrebbe avere.

È questo un ulteriore motivo che rende quanto mai urgente la realizzazione del deposito nazionale.

La legge n. 368 del 2003 ha introdotto misure compensative per i comuni e le province nel cui territorio sono localizzate le vecchie centrali nucleari e i vecchi impianti del ciclo del combustibile, da corrispondere sino al loro definitivo smantellamento. L'ammontare complessivo annuo di tali misure è determinato con un'aliquota della componente della tariffa elettrica per ogni chilowattora consumato ed è ripartito tra i diversi siti in base al rispettivo inventario radiometrico e alla relativa pericolosità, secondo le valutazioni effettuate dall'Ispra. Questo meccanismo, dopo la prima assegnazione del 2004, pari a 39 milioni di euro complessivi, ha portato a distribuire annualmente tra gli enti locali interessati – tra i quali sono stati inclusi in una seconda

fase anche comuni adiacenti a quelli che ospitano i siti – contributi che oscillano intorno a 15 milioni di euro.

La legge citata prevedeva che, alla data della messa in esercizio del deposito nazionale, le misure compensative sarebbero state trasferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente al progressivo trasferimento dei rifiuti dai siti di origine al deposito stesso. Quest'ultima disposizione, che ovviamente non è stata mai applicata, è stata completamente modificata dalla legge n. 75 del 2011, che ha introdotto, per gli enti locali che saranno direttamente o indirettamente interessati dalla presenza del deposito nazionale, un contributo economico indipendente da quello previsto ed erogato per gli impianti nucleari esistenti. La nuova norma non appare tuttavia sufficiente a disciplinare la materia in modo chiaro e compiuto.

In particolare, oltre alla mancanza della definizione dell'entità del contributo da corrispondere o delle modalità per la sua definizione e alla mancanza di indicazioni sui criteri di ripartizione della quota (35 per cento) complessivamente spettante ai comuni limitrofi a quello di localizzazione, sarà necessario stabilire, in sede legislativa, le modalità di estinzione dell'erogazione dei contributi oggi spettanti agli enti locali interessati dagli impianti esistenti, non essendo più previsto il progressivo trasferimento di tali contributi agli enti locali interessati dal deposito nazionale.

Un ultimo, rilevante problema che la Commissione ha preso in esame è quello concernente le funzioni di controllo. Queste sono svolte dall'Ispra – o dalle agenzie di protezione ambientale che, con denominazioni diverse, hanno preceduto l'Istituto – Sin da quando la prima di tali agenzie, l'ANPA, è stata istituita, nel 1994.

Da qualche anno, tuttavia, l'attribuzione è divenuta precaria. Prima, nel 2009, nel quadro dell'allora programmato ritorno all'energia nucleare, era stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Ispra aveva continuato a svolgere le funzioni di controllo in attesa che il nuovo soggetto diventasse operativo, cosa mai avvenuta; poi, quando nella mutata situazione determinatasi con la nuova chiusura delle prospettive di ritorno al nucleare, l'Agenzia è stata soppressa, la legge ha previsto che tali funzioni vengano incorporate nel Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e le ha nuovamente affidate all'Ispra solo in via transitoria, in attesa che un decreto ministeriale non regolamentare dia attuazione all'incorporazione.

Tale attuazione dovrebbe avvenire nel rispetto di una condizione, che la legge stessa ricorda, che è però inconciliabile con qualsiasi attribuzione di competenze al Ministero dello sviluppo economico: l'indipendenza delle funzioni di controllo sancito dalle direttive comunitarie.

Alla Commissione sono state accennate dal ministro dello sviluppo economico e dal ministro dell'ambiente soluzioni, peraltro non del tutto coincidenti, che tendono comunque alla valorizzazione delle competenze esistenti nell'Ispra e nell'Enea, ma non sarà semplice soddisfare ad un tempo le indicazioni della legge – che ha soppresso un soggetto interamente dedicato ai controlli e ha previsto l'incorporazione delle funzioni nel Ministero – e il principio di indipendenza di tali funzioni. Né apparirebbe peraltro percorribile una via che, con

un decreto ministeriale e al di fuori di ogni intervento del Parlamento, istituisse di fatto una nuova autorità di controllo.

In tutto questo, le risorse dedicate nell'Ispra alle funzioni di controllo, già notevolmente ridimensionate nel corso degli anni precedenti, sono giunte ai livelli di guardia e sono oggi necessari provvedimenti urgenti, anche interni all'Istituto, affinché questo non divenga un vero e proprio impedimento per le attività di sistemazione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* che debbono essere svolte, o non venga addirittura resa inefficace l'indispensabile azione di controllo.

È auspicabile che su tutti i problemi emersi e le criticità qui sinteticamente ripresentate continui ad essere esercitata un'attenta azione di monitoraggio da parte del Parlamento.

1.2. *La relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia (approvata in data 12 dicembre 2012) (Doc XXIII n. 14).*

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 12 dicembre 2012 sono esposti i risultati dell'approfondita inchiesta svolta sul tema delle bonifiche dei siti contaminati in Italia.

L'inchiesta ha riguardato, in particolare, i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità.

Se ne riportano le conclusioni:

sulla base dei dati raccolti dalla Commissione d'inchiesta ed elaborati da Ispra, sono oltre 15.000 i siti potenzialmente contaminati ed oltre 4.300 quelli per i quali è stato accertato, attraverso indagini di caratterizzazione, lo stato di contaminazione.

In considerazione della mancata istituzione, in numerose regioni, delle anagrafi dei siti contaminati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della disomogeneità dei criteri adottati nelle anagrafi già istituite, tale dato appare sicuramente sottostimato.

Si deve poi rilevare che al numero complessivo dei siti « potenzialmente contaminati » e « contaminati » vanno aggiunti gli oltre 1.500 siti minerari abbandonati, oggetto di censimento, e le aree comprese nei 57 siti di interesse nazionale (Sin) ad oggi istituiti dal Ministero dell'ambiente, che corrispondono a circa il 3 per cento dell'intero territorio italiano e a oltre 330.000 ettari di aree a mare.

All'interno dei 57 siti di interesse nazionale ricadono le più importanti aree industriali della penisola, tra cui i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Taranto, Priolo, Gela nonché le aree urbane ed industriali di Napoli Orientale, Trieste, Piombino, La Spezia, Brescia, Mantova.

Ebbene, le verifiche e gli approfondimenti effettuati nell'inchiesta che la Commissione ha svolto sul tema delle bonifiche, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale, consentono di formulare una serie di considerazioni in merito alle questioni di volta in volta affrontate.

Va, in primo luogo, sottolineato come siano in corso diverse indagini giudiziarie su importanti siti di interesse nazionale, alcune delle quali hanno rivestito una particolare rilevanza perché, al di là dei reati in relazione ai quali si è proceduto ed alla fondatezza dell'accusa, hanno avuto il merito di porre in luce gravi problematiche di carattere generale che riguardano tutti i siti.

Anzi, si può fondatamente sostenere che le indagini abbiano avuto un effetto decisamente propulsivo nei confronti degli organi di governo i quali, in diversi casi, solo a seguito dell'intervento della magistratura e del risalto mediatico di talune vicende giudiziarie, hanno focalizzato l'interesse su questo o su quel sito.

E, infatti, deve prendersi atto che è stata la magistratura a rappresentare sovente uno stimolo determinante affinché si smuovesse l'elefantica macchina burocratica destinata altrimenti ad un inaccettabile immobilismo.

Il settore delle bonifiche, almeno fino ad oggi, è stato fallimentare e i dati positivi rappresentati alla Commissione dall'ex ministro Prestigiaco paiono del tutto inconsistenti se non ulteriormente confermativi della pesantezza e della vischiosità delle procedure.

Le 1.200 conferenze di servizi e i 16.000 elaborati progettuali richiamati dall'onorevole Prestigiaco nel corso di un'audizione, come espressione dell'intensa attività profusa dal Ministero e dagli altri enti, non sono altro che la dimostrazione di quanto possa rivelarsi nei fatti inutile il continuo scambio di carte e di pareri, di richieste e prescrizioni, di deduzioni e controdeduzioni, laddove non siano seguiti da attività di bonifica e da un avanzamento sostanziale delle procedure.

Il ministro Clini si è espresso in termini nettamente più critici e ha sottolineato proprio l'esigenza di snellire le procedure, dare concretezza e definitività alle conferenze di servizi, rendere più semplice e trasparente il sistema anche per evitare che diventi, se non lo è già diventato, un sistema permeabile alle infiltrazioni della criminalità.

Non è un caso che il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, abbia dichiarato alla Commissione che quello delle bonifiche è un vero e proprio *business* che attira l'interesse sia della criminalità organizzata che di quella comune, attratta dalla movimentazione di ingenti somme di denaro spesso costituite da fondi pubblici.

Ed è stata proprio la magistratura ad accendere l'interesse su taluni siti « dimenticati », nei quali le procedure o erano ferme o erano solo apparentemente attive.

È quello che si è verificato tanto in Calabria quanto in Lombardia, due regioni distanti e differenti per varie ragioni, ma accomunate da questo elemento, a dimostrazione del fatto che, rispetto ai siti di interesse nazionale, l'immobilismo o il finto attivismo della pubblica amministrazione ha riguardato aree dislocate su tutto il territorio italiano.

I casi da elencare sarebbero numerosi, basti richiamare il sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano in relazione al quale era stata dichiarata l'emergenza ambientale con la creazione di una struttura commissariale, prorogata di anno in anno per ben dieci anni.

Ebbene, l'apertura di un'indagine penale da parte della procura di Udine, che ha, in sostanza, messo fortemente in discussione non solo la struttura commissariale, ma anche la stessa perimetrazione del sito di interesse nazionale (ritenuta in ampia parte ingiustificata), è stata seguita da una serie di eventi che, non è un caso, hanno portato alla revoca della struttura commissariale ed alla ripermetrazione del

sito di interesse nazionale, alla luce delle modifiche di recente introdotte all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il caso più eclatante è quello che riguarda l'Ilva di Taranto, che in questo periodo storico rappresenta uno dei principali nodi da sciogliere a causa dell'inquinamento che pare continui a promanare dagli impianti e della necessità di avviare la bonifica dei terreni. Questi temi sono diventati attuali — è inutile negarlo — solo a seguito del sequestro preventivo degli impianti da parte della magistratura, con le drammatiche ricadute occupazionali che ne sono derivate.

Il ministro Clini, in merito alla riapertura della procedura Aia, non l'ha ricollegata agli esiti delle indagini giudiziarie, ma all'introduzione di due elementi di « novità » che necessitavano di essere presi in considerazione nell'ambito della nuova procedura.

Testualmente, ha dichiarato, all'assemblea della Camera dei deputati, il 1° agosto 2012: « abbiamo avuto, da un lato, nuove informazioni circa la concentrazione in aria nell'area di Taranto, non tanto specificatamente in Ilva, di un inquinante, il benzo(a)pirene, che è un inquinante cancerogeno, e, dall'altro lato, la decisione della Commissione europea dell'8 marzo del 2012, che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili nel settore della siderurgia che devono essere adottate dagli impianti industriali in tutta Europa. ».

Ebbene, deve osservarsi che questa Commissione parlamentare di inchiesta, già dal 2010, aveva avviato l'inchiesta sull'Ilva di Taranto e, nel corso delle audizioni effettuate in Puglia, era già stata rappresentata l'emergenza relativa alla presenza di benzo(a)pirene in concentrazioni eccessive, soprattutto nel quartiere Tamburi, tanto che il sindaco aveva adottato ordinanze a tutela della salute.

Era stato già interpellato l'Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità del benzo(a)pirene per contatto dermico, e l'Arpa Puglia era stata, anch'essa, investita di questa delicatissima questione.

Quindi, è parso un po' curioso che il Ministero abbia indicato questo dato come l'elemento di « novità » che ha determinato la riapertura della procedura Aia.

Delle due l'una: o il Ministero non è stato informato di tali questioni, circostanza questa evidentemente grave perché segno di un *gap* informativo tra il Ministero e gli enti che lo supportano, o non ha sufficientemente valutato il pericolo connesso alle alte concentrazioni di benzo(a)pirene.

Con riferimento alla decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali), certamente si tratta di dati cui devono uniformarsi gli impianti siderurgici in Europa.

Ma la disposizione della Commissione europea prevede che le migliori tecnologie disponibili debbano costituire il riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016, allorquando diverranno vincolanti.

Stesse considerazioni in merito al ruolo propulsivo della magistratura valgono per il sito di Bagnoli. In occasione della vicenda relativa all'individuazione di Bagnoli per le regate dell'*America's Cup*,

si è avuto modo di constatare l'incoerenza degli organi deputati a verificare l'idoneità del sito, tutti organi che dovrebbero essere composti da persone di elevatissima professionalità.

In una prima fase, il sito era stato giudicato idoneo; dopo l'apertura di un'inchiesta della magistratura in merito alla vasca di colmata e alla bonifica dei sedimenti a mare, i pareri sono stati molto più prudenti se non decisamente negativi, tanto che alla fine è stato individuato un altro sito.

L'impressione che la pubblica amministrazione, la quale dovrebbe essa stessa garantire trasparenza ed efficacia delle procedure, si attivi concretamente solo a seguito dell'apertura di indagini giudiziarie, come se le situazioni di criticità emergessero solo in conseguenza delle stesse, è davvero qualcosa di inaccettabile.

È necessario che nel settore ambientale la pubblica amministrazione riprenda il suo ruolo propulsivo attraverso un'azione di governo mirata al conseguimento di obiettivi che, nel settore delle bonifiche, non possono che riguardare il ripristino ambientale e l'eliminazione delle fonti di contaminazione, a tutela dell'ambiente e della salute.

Non ha senso intervenire su questo o su quel sito (in modo più o meno discutibile) a seconda delle « emergenze giudiziarie » in corso.

All'esito dell'inchiesta della Commissione, il quadro risulta desolante non solo perché non sono state concluse le attività di bonifica, ma anche perché, in diversi casi, non è nota neanche la quantità e la qualità dell'inquinamento e questo non può che ritorcersi contro le popolazioni locali, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico.

Come già evidenziato, nel nostro territorio i siti di interesse nazionale sono 57, coprono una superficie corrispondente a circa il 3 per cento del territorio italiano e, sebbene il riconoscimento quali siti di interesse nazionale per taluni di essi sia avvenuto diversi anni fa (talvolta anche oltre dieci anni fa), i procedimenti finalizzati alla bonifica sono ben lontani dall'essere completati.

A fronte di questo evidente insuccesso del sistema, numerosi sono stati i soggetti, pubblici e privati, che hanno operato nel settore, numerose le consulenze conferite per questa o per quella analisi, gli affidamenti di servizi per le opere di progettazione, di caratterizzazione, innumerevoli le conferenze di servizi interlocutorie e decisorie che hanno scandito, per lo più senza costrutto pratico, le varie fasi delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, in un sistema comunque connotato dalla frammentazione delle competenze, delle responsabilità e, in sintesi, dall'inefficienza.

A ciò deve aggiungersi che territori estesi, dei quali non è nota neppure l'entità e la dimensione dell'inquinamento, sono ricompresi all'interno di perimetrazioni dei siti di interesse nazionale effettuate diversi anni fa in funzione meramente cautelativa e, allo stato, né sono stati bonificati, né sono stati restituiti agli usi legittimi.

Ci si trova di fronte, quindi, ad ampi territori sostanzialmente « congelati », che non possono esprimere le loro potenzialità economiche, urbanistiche, agricole, commerciali, in quanto condizionati dalla presenza del sito di interesse nazionale.

Con riferimento alle bonifiche sono stati individuati alcuni aspetti particolarmente problematici.

La perimetrazione.

Uno dei primi nodi da sciogliere riguarda proprio la fase di perimetrazione dei siti di interesse nazionale.

Dalla lettura delle norme concernenti i siti di interesse nazionale è agevole comprendere la finalità della perimetrazione secondo l'intenzione del legislatore.

La perimetrazione viene infatti effettuata dal Ministero dell'ambiente, sentiti comuni, province, regioni ed altri enti locali, e i territori vengono individuati sulla base di criteri generali fissati dall'articolo 252 decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre non è richiesta un'approfondita istruttoria da parte degli enti locali che devono esprimere il loro parere, né da parte dello stesso Ministero.

La ragione va individuata nel fatto che la perimetrazione dovrebbe essere un atto cautelativo temporaneo, cui dovrebbero tempestivamente seguire le attività di caratterizzazione del sito secondo i criteri di legge, e quindi la ridefinizione del sito di interesse nazionale con successiva predisposizione, approvazione ed esecuzione del progetto di bonifica.

Tutto ciò, di fatto, non è mai accaduto e si è avuto modo di constatare come le perimetrazioni effettuate inizialmente in maniera piuttosto « elastica » abbiano riguardato aree molto estese, per le quali non vi erano e continuano a non esservi motivazioni chiare per l'inserimento nel sito di interesse nazionale.

In sostanza, le perimetrazioni, ad oggi, costituiscono quanto di più definitivo nel procedimento finalizzato alla bonifica.

Sul punto si è espresso chiaramente il ministro dell'ambiente, Corrado Clini, evidenziando che l'estensione dei siti (in termini di perimetrazione ufficiale degli stessi, così come definita ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) è in generale superiore rispetto alle aree che effettivamente necessitano di interventi di bonifica.

Occorre, quindi, procedere con urgenza alla riperimetrazione delle aree effettivamente contaminate, in modo da escludere quelle che non necessitano di bonifica, con la possibilità che le stesse vengano restituite agli usi legittimi.

Si deve prendere atto, a questo proposito, della recente modifica dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dall'articolo 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito con modifiche il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

Con questa norma sono stati individuati criteri più restrittivi rispetto a quelli già esistenti sulla base dei quali valutare se un sito possa essere incluso in un sito di interesse nazionale, quale (articolo 36-*bis*, comma 1) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Sono stati, poi, fissati (articolo 36-*bis*, comma 2) termini stringenti (120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) entro i quali il Ministero dell'ambiente, con decreto, deve effettuare, sentite le regioni interessate, la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i

requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del testo unico ambientale, come modificato dal comma 1.

Il comma 3 della norma in esame prevede poi che « su richiesta della regione interessata, con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale ».

La questione di fondo, a parere della Commissione, rimane però non del tutto risolta a livello normativo per le seguenti considerazioni:

la ripermimetrazione deve, secondo quanto si legge nella norma, essere sollecitata dalla regione;

non è chiaro se il parere espresso dagli enti locali debba essere preceduto da un'attività istruttoria di cui si conservi documentazione e, in caso positivo, quale sia il livello di approfondimento richiesto. Se non si chiarisce questo punto nevralgico potranno essere emessi pareri standardizzati, privi di motivazione, ovvero pareri sostanzialmente ignorati dal Ministero, in ogni caso privi di utilità ai fini di una consapevole e ragionata nuova perimetrazione dei siti di interesse nazionale;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 252 del testo unico ambientale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Apat), delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. Occorre però comprendere, anche in questo caso, come si estrinsechi concretamente questa collaborazione, e come si intenda procedere alle ripermimetrazioni senza ripetere gli errori del passato;

non è noto come si intenda intervenire sulla fase successiva alle nuove perimetrazioni che, comunque, continueranno ad avere la medesima funzione cautelativa in attesa di più precise caratterizzazioni. Il problema, evidentemente, non è solo quello di effettuare le nuove e più adeguate perimetrazioni, ma anche e soprattutto quello di accelerare le procedure attualmente in corso e di renderle più efficienti.

Molti presidenti delle regioni interessate e i rappresentanti degli enti locali hanno auspicato la rimozione del vincolo del sito di interesse nazionale che crea, allo stato, solo disagi e nessuna utilità per l'ambiente, in quanto, di fatto, rallenta e blocca le bonifiche ed il successivo riutilizzo delle aree.

Anche il sindaco di Venezia si è espresso a questo proposito con riferimento al sito di interesse nazionale di Porto Marghera, affermando: « Dico senza timore di smentite che il sito di interesse nazionale ha, sostanzialmente, bloccato lo sviluppo di quell'area industriale perché ha creato una situazione di impasse molto forte determinando la necessità di una serie di passaggi per arrivare al riutilizzo di quelle aree assolutamente ingestibile in termini economici

e imprenditoriali. Nella documentazione che vi abbiamo preparato vedrete che il procedimento per la bonifica a Porto Marghera comprende mi pare che la notizia sia corretta – circa una quarantina di passaggi burocratici, dei quali ciascuno prende circa due mesi e noi in media abbiamo cinque anni per arrivare all'autorizzazione alla bonifica di un'area. Questo ha messo in ginocchio l'area industriale di Marghera ».

Il ridimensionamento delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale comporterà, ed è questo un dato certamente positivo, anche il ridimensionamento del numero di interlocutori privati coinvolti per ogni sito.

Basti pensare che per il sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano vi è un'area a terra riconducibile a circa 300 proprietari, e non si tratta di un caso isolato.

La nuova perimetrazione è stata oggetto di un decreto del ministro dell'ambiente del 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, che, prendendo atto della nuova proposta di perimetrazione trasmessa dalla regione Friuli Venezia Giulia e deliberata dalla conferenza di servizi del 31 ottobre 2012, di fatto limita l'ambito del sito di interesse nazionale agli impianti Caffaro (chimica di base), a una discarica che vi è collegata, al canale Banduzzi che consente il collegamento del polo chimico con la laguna e il mare.

Sino ad oggi sono state segnalate dagli operatori privati notevoli difficoltà nel sostenere i costi degli interventi di bonifica, costi che molto spesso superano il valore delle aree stesse, e che, in molti casi, devono essere sostenuti da soggetti che hanno acquistato i terreni quando già erano inquinati e che, quindi, non possono essere considerati, almeno in prima battuta, responsabili dell'inquinamento.

Circoscrivere adeguatamente i siti è, dunque, l'attività prioritaria per interventi più celeri, più mirati e, conseguentemente, più efficaci.

Il tutto deve, però, avvenire secondo criteri predeterminati, tenendo presente sempre che l'obiettivo è quello di tutela dell'ambiente e della salute, in modo che le popolazioni interessate possano essere tranquillizzate dall'intervento del Ministero che circoscrive i siti di interesse nazionale. Ed invero, la semplificazione delle procedure e la ridefinizione dei siti di interesse nazionale non possono, ovviamente, avere come prezzo un minore livello di salvaguardia degli interessi costituzionali oggetto di tutela. Si deve infatti rilevare che, all'atto della perimetrazione dei siti di interesse nazionale, si è correttamente tenuto conto anche di valutazioni basate sul principio di precauzione, come rilevato dal dottor Gianfranco Mascazzini nell'ambito dell'audizione dell'11 dicembre 2012, in riferimento all'inquinamento della laguna di Grado e Marano.

I progetti di bonifica e la loro valutazione.

Altri temi importanti sono quelli della adeguatezza del progetto di bonifica rispetto agli obiettivi prefissati nonché delle procedure per l'approvazione.

I costi della bonifica spesso sono molto elevati ed è di fatto impossibile per i soggetti responsabili, siano essi privati o pubblici,